

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori	230
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 319 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	230
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	235
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	231
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole)	231
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	236
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	233
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. (Seguito esame e rinvio)	233
ALLEGATO 3 (Proposte emendative del Relatore)	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 319.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Spena, ha introdotto il provvedimento. Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo lunedì 22 novembre, per cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Chiede pertanto alla relatrice, onorevole Spena, di illustrare la proposta di parere, già anticipata per le vie brevi ai commissari.

Maria SPENA (FI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento trasmesso dal Senato, l'esame sarà circoscritto, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento alle sole parti modificate dell'articolato.

Ricorda, altresì, che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alla XIV Commissione unitamente alle eventuali relazioni di minoranza, dove potranno essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.

Al riguardo, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 9.30 della giornata odierna e che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda, infine, che la relatrice ha fatto pervenire, per le vie brevi, ai commissari una proposta di relazione favorevole.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Gadda, di illustrare il provvedimento e formulare una proposta di relazione.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, riferisce la XIII Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Il disegno di legge è stato già approvato, con modificazioni rispetto al testo del Governo, dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

L'articolato del disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche

apportate dai due rami del Parlamento, consta ora di 48 articoli (rispetto ai 34 del testo originario), suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Rispetto al testo esaminato in prima lettura, segnala le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento di interesse per la Commissione XIII.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agro-alimentari. Nel dettaglio, l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega che impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale.

La novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore – dunque senza più alcuna quantificazione specifica – ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). A tal fine viene modificata la lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 7.

Al riguardo, segnala che la descritta modifica normativa si inserisce nella direzione auspicata dalle Commissioni riunite, X Attività produttive e XIII Agricoltura, nel parere espresso sull'atto del Governo n. 280 recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in

materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella seduta del 22 settembre 2021.

Segnala, inoltre, che sono state introdotte dal Senato alcune modifiche attinenti al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo.

Nello specifico, il nuovo articolo 40, al comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 4 della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera *b*) dell'articolo riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione « coerente » con la più stringente espressione « conforme ».

Il nuovo articolo 41 modifica all'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura « secondo semestre », debitamente corredato di relazione illustrativa.

È stato inoltre inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Illustra, infine, una proposta di relazione favorevole, sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 982-A e abb., rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato alcune proposte emendative, che recepiscono alcune condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione.

Avverte che il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato ulteriori due proposte emendative, precisamente gli articoli aggiuntivi 5.101 e 23.100 e che l'emendamento 5.100 del relatore è stato ritirato.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, illustra l'emendamento 5.101 a sua prima firma volto a recepire i rilievi del Comitato per la legislazione, che ha ravvisato la necessità circoscrivere il perimetro di applicazione della disposizione alle microimprese del settore agricolo; illustra, altresì, l'emendamento 23.100 volto ad evitare di introdurre una norma in contrasto con il Reg. UE 1016/2016 che agli articoli 17 e 20 già prevede la facoltà, non l'obbligo, per gli enti selezionatori di istituire sezioni supplementari del libro genealogico (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa 5.101 del relatore alle ore 9 di martedì 23 novembre 2021.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 319).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 319);

premesso che:

lo schema di decreto in esame è stato adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;

il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti;

rilevato che:

il provvedimento in titolo dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2021

nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, per un ammontare complessivo di 300.000 euro, assegnati a nove soggetti beneficiari, su tredici richiedenti;

lo schema di riparto dei contributi è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante « *Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo* » ed approvata con decreto direttoriale n. 275946 del 15 giugno 2021;

le risorse vengono assegnate sulla base delle richieste avanzate da Comitati italiani che operano in vari settori della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, da Accademie scientifiche nonché da enti e comitati che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento di attività divulgative di rilevanza nazionale e internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in oggetto, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 », trasmesso, in terza lettura, dal Senato il 5 novembre 2021;

rilevato che:

il provvedimento, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta di 48 articoli, rispetto ai 34 del testo originario, suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo;

l'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera *q*), della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari;

l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega che impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predispo-

sizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale;

nello specifico, la novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore, senza più alcuna quantificazione specifica, ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA;

la descritta modifica normativa si inserisce nella direzione auspicata dalle Commissioni riunite, X Attività produttive e XIII Agricoltura, nel parere espresso, nella seduta del 22 settembre scorso, sull'atto del Governo n. 280 recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo (Nuovo testo
C. 982-A e abb.).****PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Tutela delle microimprese)

Ai titolari delle microimprese di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *d-bis*) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

operanti nel settore agricolo, sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5.101. Il Relatore.

ART. 23.

*Sopprimere il comma 2.***23.100.** Il Relatore.